



**COMUNE DI OME  
PROVINCIA DI BRESCIA**

**BANDO E DISCIPLINARE  
PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI  
STABILI COMUNALI E CONSEGNA PASTI A  
DOMICILIO**

**PERIODO 01.05.2019 / 31.01.2021**

**CIG Z9E2784617**

**Riservato alle cooperative sociali di tipo B ex art. 1 c. 1 l. b L. 381/1991**

Critério di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 l. c D. Lgs. 50/2016

## **1. Premessa**

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

### **1.1 Normativa**

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, e s.m.i., il *Codice dei contratti pubblici*.

### **1.2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice**

La stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è il **Comune di Ome**, con sede in piazza Aldo Moro n. 1, CAP 25050 Ome (BS), telefono 030652025, e-mail: **protocollo@pec.comune.ome.bs.it**.

Codice NUTS - Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia: **ITC47**

Area responsabile del procedimento: Area Finanziaria

Responsabile Unico del Procedimento - RUP: Ongaro Donatella

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso posta elettronica certificata - PEC (art. 40 del Codice).

### **1.3. Luogo di esecuzione**

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice presso:

- Comune di Ome - Palazzo Municipale - Piazza Aldo Moro n. 1
- Sede Patronati (retro Municipio) - Piazza Aldo Moro
- Biblioteca - Via Maestrini n. 1
- Ome - domicilio diversi utenti del servizio distribuzione pasti, con automezzo mezzo a disposizione della stazione appaltante

### **1.4. Procedura di gara**

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque cooperative sociali di tipo B che hanno manifestato interesse a partecipare a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito Internet e all'Albo Pretorio del Comune dal 15.02.2019 al 25.02.2019 e aventi i requisiti richiesti (artt. 3, lettera *uuu*), e 36 co. 2 lett. b) del Codice).

### **1.5. Criterio di aggiudicazione**

Criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base dell'asta, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e comunque caratterizzati da elevata ripetitività (art. 95 co. 4 lett. c) del Codice).

### **1.6. Determinazione a contrattare**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Sig.ra Donatella Ongaro ha approvato il presente con determinazione a contrattare n. 55 del 12.03.2019 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

### **1.7. Codice identificativo della gara**

CIG Z9E2784617

### 1.8 Pubblicità

Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale, sezione *Amministrazione trasparente*, voce *Bandi e contratti*, del Comune di Ome [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it) dal 15.02.2019 al 25.02.2019.

### 1.9 Lotti

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto per il valore e l'oggetto della prestazione è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese.

### 1.10 Varianti

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

### 1.11 Prestazioni oggetto dell'appalto

Affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali e del servizio di consegna pasti a domicilio attraverso la stipula di una convenzione ex art. 5 c. 1 della L. 381/1991 riservata alle cooperative sociali di cui all'art. 1 c. 1 lett. b) L. 381/1991.

La Cooperativa dovrà svolgere il servizio puntualmente e regolarmente, secondo le modalità operative che saranno individuate nel capitolato speciale d'appalto, con mezzi ed attrezzature di proprietà o nella propria disponibilità.

Vocabolario comune per gli appalti - CPV<sup>1</sup>: 55320000-9 - Servizi di distribuzione pasti

CPV: 90911200-8- Servizi di pulizia di edifici

### 1.12 Durata

Il contratto è aggiudicato per il periodo dal 1<sup>o</sup> maggio 2019 al 31 gennaio 2021 e sarà stipulato a "misura".

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la *proroga tecnica* che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice).

### 1.13 L'importo a base della gara

L'importo a base dell'asta è di **euro 37.800,00** (trentasettemilaottocento/00) pari ad Euro 18,00 (diciotto) per n. 2.100 ore, oltre ad Iva. A questo si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 1.000,00 (mille) IVA esclusa, per un totale di euro 38.800,00 [trentottomilaottocento/00] IVA esclusa così suddiviso:

- pulizia stabili comunali: Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento/00), oltre ad Euro 500,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

---

<sup>1</sup> "Vocabolario comune per gli appalti" o CPV (Common Procurement Vocabulary) che designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal Regolamento CE n. 2195/2002. L'indicazione è richiesta dall'Allegato XIV, Parte 1<sup>a</sup>, lettera c) del nuovo Codice.

- consegna pasti a domicilio: Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento/00), oltre ad Euro 500,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

### **1.14 Prezzo e pagamenti**

L'appalto è finanziato dall'Amministrazione aggiudicatrice con mezzi propri di bilancio.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Il contratto e l'eventuale proroga sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

## **2 Chi può partecipare alla gara**

Possono partecipare le cooperative sociali di cui **all'art. 1 c.1 lett. b) della L. 381/1991**, che siano state invitate, per iscritto, dalla stazione appaltante, come deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 in data 07.01.2019.

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 co. 11 del Codice).

## **3 Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

## **4 Documentazione di gara e sopralluogo**

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

- capitolato d'appalto, DUVRI e schema di convenzione approvati con provvedimenti n. 55 e 56 del 12.03.2019 (art. 23 co. 14 del Codice);

- il *Codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ome.bs.it>.

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.

La facoltà di imporre il sopralluogo è prevista dall'art. 79 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nonché dal Bando tipo n. 1/2017 (ANAC deliberazione 22.11.2017 n.1228) che al Paragrafo 11 impone il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione.

Il sopralluogo sarà effettuato presso le sedi oggetto dell'appalto, previo appuntamento inviando pec di richiesta all'indirizzo [protocollo@pec.comune.ome.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.ome.bs.it) entro il giorno **22.03.2019**, indicando il recapito presso il quale inviare la comunicazione di convocazione da parte della stazione appaltante.

Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

## **5 Richieste di chiarimenti**

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.ome.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.ome.bs.it), entro, e non oltre, la data del **25/03/2019**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it).

## **6 Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio**

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Per i documenti firmati digitalmente non è necessario allegare copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.

## **7 Comunicazioni**

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 8 Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obiettive essere suddivisa.

A norma dell'art. 105 co. 6 del Codice, il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalto superiore alla soglia UE oppure, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora le attività siano considerate maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando.

Pertanto, date le caratteristiche del contratto in gara, il concorrente non deve indicare una terna di subappaltatori anche qualora intenda avvalersi del subappalto.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## 9 Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 10 Garanzie

### 10.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento (2%) del prezzo a base della gara. Il valore della garanzia provvisoria, quindi, dovrà essere pari ad euro 756,00.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.

La **cauzione** può essere costituita in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata: da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività; dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà essere: conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice) con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Anche nel caso di cauzione provvisoria in denaro o titoli, dovrà essere presentata una dichiarazione, di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, con l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

## **10.2 Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare *garanzia per l'esecuzione* nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

## **10.3 Riduzioni**

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.



Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **11 Imposta sulla gara**

Il valore del contratto in gara è inferiore a 150.000 euro, pertanto non è dovuto alcun contributo in favore dell'ANAC (deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015).

## **12 Requisiti di partecipazione**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria.

## 12.1 Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B) A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

E) A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore qualora:

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

l'operatore abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

## **12.2 Requisiti di idoneità professionale**

Le Cooperative sociali di tipo B devono essere iscritte:

- al registro delle imprese o registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- all'Albo Regionale di cui all'art. 9 L. 381/1991. Il numero dei lavoratori svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 30% del numero totale dei lavoratori.

Tali requisiti dovranno essere comprovati allegando copia del certificato di iscrizione al registro o albo e copia dell'iscrizione all'Albo Regionale - Sez. B. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

## **12.3 Capacità economica e finanziaria**

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera c), le cooperative sociali devono essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la copertura di danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Tale requisito dovrà essere comprovato allegando copia della polizza assicurativa in possesso.

## 12.4 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## 12.5 Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo e sez. B albo regionale delle cooperative sociali: ciascuna delle cooperative aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

## 13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le offerte dovranno pervenire tramite la piattaforma di e-procurement dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA Lombardia S.p.A. denominata SINTEL.

**Termine di presentazione:** a pena di esclusione, il termine è fissato **entro le ore 12.00 del giorno 01.04.2019**.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 14 Contenuto della BUSTA telematica amministrativa

### 14.1 Domanda di partecipazione

La BUSTA telematica "A - Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, preferibilmente utilizzando l'allegato **MODELLO 1**.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione copia della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

#### 14.2 Attestazione dei requisiti

La Busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato **MODELLO 1**, (oppure, in alternativa, il documento di gara unico europeo), le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria elencati al precedente paragrafo 12.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati **MODELLO 1.A e 1.B**, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma (**Modello 1.A**), nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**Modello 1.B**). Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). **Per l'esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.**

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, **il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente** per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. **Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.A.II (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.A).**

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO 1.B. Secondo la prassi dell'ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di "quanto in sua conoscenza". **Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.B.II. (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.B).**

#### 14.3 Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA "A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali ed economico-finanziari per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

copia del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale: attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

#### **14.4 Altre dichiarazioni**

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

Il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

-il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

-le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

-le prestazioni che intende affidare in subappalto;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il concorrente infine, utilizzando i **modelli 1.C - Patto d'integrità e 1.D - Protocollo di legalità**, allegati alla documentazione di gara, dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo di legalità (art. 1 co. 17 della legge 190/2012).

#### **14.5 Garanzia provvisoria**

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 10 (sotto paragrafo 10.3).

#### **14.6 Attestato di sopralluogo**

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione deve contenere il certificato rilasciato dalla stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi.

#### **14.7 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)**

la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



**Raggruppamento temporaneo già costituito:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

**Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

**Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se**

**l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **15 Contenuto della Busta telematica "B - Offerta economica"**

**16** A pena di esclusione, la BUSTA telematica "B - Offerta economica" contiene l'offerta economica, predisposta preferibilmente con l'allegato MODELLO 2. L'offerta reca: 1) il **prezzo complessivo richiesto per eseguire l'appalto** (IVA ed oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze esclusi); 2) **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)** 3) **prezzo complessivo** (prezzo richiesto comprensivo di oneri per la sicurezza, Iva esclusa) 4) **il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara** (informazione facoltativa, non strettamente necessaria); 4) **i costi della manodopera e la stima dei costi della sicurezza aziendale**, di cui all'art. 95 co. 10 del Codice, riferibili al contratto in gara.

**17** A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

## **18 Operazioni di gara**

### **18.1 Apertura dei plichi e verifica dei documenti**

Il giorno **01.04.2019 alle ore 15.00 in seduta pubblica**, presso la sede del Comune di Ome sita in Piazza Aldo Moro n. 1 a Ome, la Commissione di gara, procederà all'apertura e all'esame del contenuto delle buste telematiche di tutti i concorrenti.

Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi all'apertura dei plichi tutti coloro che, in rappresentanza o meno dei concorrenti, vi abbiano interesse.

La graduatoria sarà formulata da una *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *commissione*). La commissione è l'organo deputato all'espletamento della gara.

Considerato che l'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio oggettivo del minor prezzo, la commissione potrà essere costituita, per insindacabile valutazione della stazione appaltante, anche in composizione monocratica, quindi da un solo componente.

I lavori della commissione si articolano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà completezza e correttezza formale della documentazione presentata.

Quindi, sempre in seduta pubblica, aprirà le buste delle offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte secondo la disciplina dell'art. 97 Codice.

Nel caso di due (o più) migliori offerte perfettamente identiche, la commissione applicherà l'articolo 77 del RD 827/1924. I concorrenti in parità saranno invitati a presentare un'ulteriore offerta, in forma segreta, entro il termine stabilito dall'organo di gara. Se nessuno presenterà l'ulteriore offerta migliorativa o in caso di ulteriore parità, si aggiudicherà per sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al primo classificato.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

## **18.2 Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della BUSTA telematica A**

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 6, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono; verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria; segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

## **18.3 Valutazione dell'offerta economica - contenuto della BUSTA telematica B**

In seduta pubblica la commissione provvederà all'apertura delle buste delle offerte economiche, leggendo i prezzi ed i ribassi offerti.

## **18.4 Anomalia delle offerte**

A norma dell'art. 97 del Codice, gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La commissione, dopo l'apertura di tutte le offerte economiche, nel caso

siano in gara almeno cinque offerte, estrae a sorte uno dei criteri previsti dall'art. 97 co. 1 lett. a) del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. Criteri:

- a) la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%;
- d) la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10%;
- e) la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione o dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

La commissione provvederà ad individuare le offerte anormalmente basse applicando il metodo sorteggiato.

La stazione appaltante *non applica l'esclusione automatica* di cui all'art. 97 co. 8 del Codice.

Pertanto la commissione, chiusa la seduta, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 4 (quattro) giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

### **13. Controversie**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia.

### **19 Trattamento dei dati personali**

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

### **20 Modelli allegati**

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

**Allegati:** MODELLI nn. 1, 1.A, 1.A.II, 1.B, 1.B.II, 1.C e 1.D

Ome, li 13 marzo 2019

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

Ongaro Donatella  
Firmato digitalmente